

Danilo RIPONTI

LA CACCIA ALLE STREGHE NEL VENETO DEL SEICENTO

DOGMI E RITI NEL PROCESSO PER STREGONERIA

- 1) La Santa Inquisizione
- 2) I processi per stregoneria nella Diocesi di Vittorio Veneto

1) La Santa Inquisizione

Il singolare fenomeno dei processi per stregoneria, che contrariamente a quanto i più ritengono appartiene agli albori del mondo moderno e non al mondo medievale, si lega indissolubilmente ad una delle Istituzioni più misconosciute e oggetto di dicerie, fantasie e talvolta autentiche calunnie della storia dell'Umanità: l'Inquisizione.

I presupposti dogmatici di tale istituzione si ricollegano all'Editto di Teodosio del 381 d.C., in base al quale il Cristianesimo divenne religione di Stato, nonché al pensiero di S. Agostino e Isidoro di Siviglia: se la regione cristiana diveniva il fondamento supremo, legittimante di ogni potere delle istituzioni civili, ogni violazione ai precetti della prima diveniva crimen maiestatis, con la conseguenza che l'autorità civile doveva presidiare con gli strumenti del diritto le verità che la Chiesa propugnava con gli strumenti della fede.

Su tale impianto dogmatico si poggia il sistema protoprocessuale che verrà adottato dall'Inquisizione, per cui alla stessa competeva l'istruttoria e il giudizio, mentre l'esecuzione della pena era generalmente rimessa alle autorità civili.

L'Inquisizione mutua il proprio nome dal latino "inquisitio", termine che significa indagine o inchiesta, anche in termini giuridici; fu istituzione assai diversificata, sia

per riti che per obiettivi, anche in relazione alle diverse realtà nazionali in cui ebbe a operare, potendosi distinguere in modo sufficientemente netto una Inquisizione medioevale (secc.XII-XIII), tesa al contrasto delle eresie, un'Inquisizione Spagnola (secc.XV-XVIII) , inerente soprattutto il problema della compresenza in Spagna , insieme ai cristiani, di ebrei e musulmani, spesso convertiti (cd.marranos e moriscos); ed infine l'Inquisizione romana (secc.XVI-XVII), destinata a fronteggiare il problema del protestantesimo.

Storicamente l'Inquisizione nacque senza alcun dubbio per fronteggiare l'eresia catara, detta anche degli Albigesi, che nel XII secolo minacciava i fondamenti stessi della Chiesa e sortiva altresì effetti fortemente destabilizzanti per l'ordine civile costituito: infatti i catari, che si ricollegavano teologicamente all'eresia manichea e allo gnosticismo valentiniano, professavano una dottrina estremamente complessa e di grandissima suggestione per le masse medioevali, che in estrema sintesi implicava un totale rifiuto verso la realtà, percepita come il regno del maligno e contrapposta al mondo divino spirituale, e auspicavano una vita totalmente pura , il rifiuto della procreazione e financo il suicidio come strumento estremo di negazione della materia, e di accesso al mondo dello Spirito.

In occasione del Concilio di Verona del 1184 , a seguito del dilagare del fenomeno (con le diverse denominazioni di albigesi, bogomili, bulgari, pauliciani ecc.ecc.), il papa Lucio III ritenne la necessità di nominare alcuni commissari ecclesiastici, detti appunto "Inquisitori", che indagassero sull'eresia e ne individuassero le deviazioni dall'ortodossia nonché l'organizzazione e i capi .

Il papa Innocenzo III ne approvò l'istituzione nel 1204, attribuendo loro il titolo di Legati pontifici, con incarico di osservare il movimento eretico e predicare la vera Fede (dove l'epiteto di Frati Predicatori con cui venivano definiti i primi inquisitori), con gli unici strumenti della preghiera, della pazienza e dell'insegnamento, coerentemente con l'insegnamento di S.Bernardo da Chiaravalle, che raccomandò: "Si convincano gli eretici con gli argomenti , non con le armi".

La cosa , peraltro , non riuscì affatto semplice, giacchè i catari, animati da fervente passione religiosa e da una grande dottrina teologica, dilagavano in tutta Europa e sovente mettevano in seria difficoltà , anche in occasione di pubblici confronti, le autorità religiose locali.

Il fenomeno assumeva quindi proporzioni destabilizzanti sia per l'ordine religioso che per quello civile (i catari tendevano a coagularsi in comunità che rifiutavano qualsiasi autorità esterna), al punto che le sanzioni più severe nei confronti delle eresie furono adottate proprio dai principi (esemplarmente severe quelle disposte da Federico II Svevo), i quali sollecitarono fortemente l'istituzione di un tribunale ecclesiastico, che con quella competenza esclusiva già affermata nel 1139 da Innocenzo II nel corso del Concilio Laterano, potesse accertare le eresie e condannarne gli adepti.

Per tali motivi, trent'anni dopo, Gregorio IX ,con la bolla "Ille humani generis" del 23 aprile 1233 indirizzata al Provinciale di Tolosa, formalizzò i caratteri e le attribuzioni dell'Istituzione, affidandone la cura, in precedenza assunta dai Francescani, all'Ordine dei Domenicani (circa dodici anni dopo la morte del fondatore S.Domenico).

Sul punto va posta subito, e fortemente ribadita, una premessa: solo un atteggiamento antistorico e disinformato può attribuire tout court all'Inquisizione connotati orrorifici e raccapriccianti, sistematicamente colpevolisti e forcaioli, con abuso degli strumenti della tortura e del rogo, che solitamente vengono riferite da una storiografia disattenta o dalle comunicazioni mediatiche.

Per contro, quei sistemi erano invece assolutamente propri dei sistemi protoprocessuali laici dell'epoca, incomparabilmente più sommari e brutali .

In realtà nell'ambito dell'Inquisizione nacque per molteplici aspetti il processo moderno, con precise garanzie e una certa trasparenza, legata per esempio all'importantissima prassi , all'epoca sconosciuta, di verbalizzare tutte le fasi del processo , con l'intervento di un notaio.

L'ufficio era affidato ad un inquisitore, solitamente un autorevole esperto di teologia e di diritto canonico e comune, di almeno 40 anni, inizialmente itinerante, che allorquando giungeva nel territorio oggetto di indagine, ben determinato sotto il profilo della competenza territoriale, richiedeva la collaborazione del vescovo (per la verità, non sempre totalmente favorevole alla presenza di altra autorità religiosa nella diocesi) e all'Autorità civile, al fine di approfondire le informazioni che avevano dato impulso all'inchiesta, raccogliere testimonianze e svolgere ogni tipo di ricerca.

Nell'ambito della stessa, l'inquisitore poteva avvalersi di esperti e periti, come pure di interpreti e traduttori, in ciò anticipando il processo moderno, sempre rispettando regole precise procedurali, al punto che vennero redatti alcuni manuali di corretta procedura inquisitoriale: tra quelli divenuti celebri, ricordiamo quelli del canonista catalano Raimondo da Penafort (*Il Directorium*, sec.XIII), di Bernardo Gui, inquisitore che deve la sua celebrità anche al romanzo *Il nome della Rosa* di U.Eco (*Practica officii inquisitionis heretice pravitatis*, sec.XIV), e di Nicolau Eymerich (*Il Directorium inquisitorum*, sec.XV).

L'inquisito, nei cui confronti dovevano essere rivolte almeno tre testimonianze accusatorie, aveva facoltà di ricusare sia l'inquisitore che i testimoni (invero la decisione su tale istanza spettava all'inquisitore stesso, che aveva altresì la facoltà di tenere segreti i nomi dei testi per proteggerli da rappresaglie, quindi l'efficacia dello strumento processuale era alquanto limitata), veniva informato in modo formale delle accuse che gli venivano rivolte, una specie di avviso di garanzia ante litteram; aveva in ogni tempo la facoltà di confessione, che costituiva un vero e proprio obiettivo, fortemente sollecitato, dell'inquisitore, teso più a salvare l'anima che a punire il corpo.

Peraltro i pentimenti di comodo seguiti da ulteriori accuse di eresia e da un ulteriore processo a carico del relapso erano frequentemente puniti con il rogo, volendosi punire in modo esemplare che aveva profittato della clemenza della Chiesa senza trarne beneficio.

L'inquisito poteva infine farsi assistere da un avvocato al fine di essere informato sulle regole di procedura da rispettare per provare la sua innocenza, e tale avvocato era gratuito per gli indigenti, poiché davanti al giudice ecclesiastico tutti erano considerati uguali : circostanze che appaiono di incredibile modernità ed elevata valenza garantistica.

Lo strumento della tortura, contrariamente ad una fosca fama del tutto romanzesca, in realtà non fu mai applicato con criteri indiscriminati, come invece avveniva sistematicamente nei tribunali civili dell'epoca, in quanto si riteneva , in modo certo corretto, che la confessione sotto tortura non era affatto necessariamente veridica e doveva comunque essere confermata in epoca successiva e senza coercizioni.

Le pene erano assai diversificate e potevano consistere in una mera ammonizione , con l'invito alla preghiera e alle pratiche liturgiche, alla detenzione (carcer perpetuus e carcer perpetuus irremissibile) , che all'epoca non era affatto una pena nei tribunali civili ma solo una cautela in cui restringere l'imputato nel corso del processo, per poi sottoporlo in caso di condanna a pena corporale; anche sotto questo profilo, pertanto, il processo inquisitorio ha anticipato il processo moderno.

La detenzione poteva essere espiata in ambito monastico e durava finché non fossero intervenuti certi segni di ravvedimento , al cui comparire veniva revocata.

Poteva anche essere espiata in una sorta di prigione adiacente all'ufficio dell'inquisitore , nel qual caso veniva definita immuratio.

I condannati alle pene estreme ,una percentuale esigua giacché nove procedimenti su dieci si concludevano con l'archiviazione, venivano affidati alla mano secolare per l'irrogazione delle sanzioni corporali e del rogo.

In realtà , proprio in ragione della fortissima connessione tra giurisdizione ecclesiastica e potere temporale, allorché il fenomeno delle eresie medioevali declinò decisamente, si è verificata una progressiva e significativa trasformazione dell'Inquisizione.

La stessa infatti diviene strumento di persecuzione di tutte le devianze , anche quelle sociali, culturali e politiche: in un tale percorso, l'Inquisizione, che non aveva

mostrato nei suoi primi secoli di vita una particolare attenzione alla magia e alla stregoneria, se ne occupa in modo esponenzialmente crescente, tant'è che nell'età tardo-rinascimentale e in quella barocca la persecuzione della stregoneria ne diviene in realtà il principale obiettivo.

Con la bolla "Summis desiderantes affectibus", Innocenzo VIII estende nel 1484 i poteri degli inquisitori alla caccia alle streghe e solo due anni dopo viene pubblicato il testo fondamentale in materia, il "Malleus maleficarum" (il Martello delle streghe) ad opera degli inquisitori Heinrich Institoris e Jacob Sprenger, testo che costituisce il fondamento dogmatico di una dilagante diffusione in tutta Europa di processi per stregoneria.

E' in questo periodo che l'Inquisizione perde di vista i propri obiettivi originari e rivela contaminazioni nelle procedure e nelle finalità istituzionali.

L'adorazione del demonio, i riti satanici e i sortilegi di ogni tipo vengono perseguiti in modo maniacale e inflessibile, non senza una certa confusione con forme di psicosi e di isteria, pratiche naturalistiche e credulità popolari, che in realtà ben poco avevano a che fare con il culto del demonio, e sorprende come la caccia alle streghe si sia diffusa non tanto nel Medioevo, periodo ritenuto oscuro in una tanto diffusa quanto superficiale percezione collettiva, quanto piuttosto in un periodo di asserita riaffermazione della ragione, quale è ritenuto il Rinascimento.

2) I processi per stregoneria nella Diocesi di Vittorio Veneto

In un tale ultimo contesto si collocano i processi tenutisi nella diocesi di Vittorio Veneto (rectius Ceneda), tra la metà del 1500 e la fine del 1700.

Non dovrà stupire un rilievo immediato: gran parte dei procedimenti sono intentati contro preti, monaci o chierici.

Il fatto è tutt'altro che abnorme, in realtà il funzionamento dell'inquisizione è sempre stato era innanzitutto un affare interno alla Chiesa, teso a presidiare l'ortodossia

degli insegnamenti dei pastori in un'epoca di limitata diffusione culturale e largo analfabetismo.

Tuttavia alcuni di questi procedimenti meritano delle specifiche considerazioni, in quanto offrono spunti di notevole interesse.

Si tratta nella generalità dei casi di fascicolo istruttori, diligentemente e accuratamente trattati, che esprimono in modo corretto un atteggiamento di equilibrio dell'inquisitore e la ricerca soprattutto della salvezza dell'anima, più che non la punizione del reo.

Referato I - Rubrica XV - Busta I – Fascicolo 1 relativa ai “processi per inquisizione al santo Ufficio” dell' Archivio vecchio della Curia Vescovile di Ceneda

I) Anno 1731 - Processo d'inquisizione al S.° Ufficio contro il Pre Francesco Romboletto Siciliano dell'Ordine dei Pii Conventuali di S.Francesco, dimorante nel Convento di Conegliano, per sollecitazione ad turpia.

Trattasi di una tipologia di illeciti non infrequentemente contestati a religiosi, legate a condotte moralmente riprovevoli.

Di particolare e maggior interesse è il fascicolo successivo

II) da riprodurre Anno 1731 - Processo c.s. contro il Prete Gregorio Bressan di Mosnigo, accusato di ateismo.

E' un atto di accusa, notizia di reato in data 7 novembre 1731(qualificato proprio come “denuncia solo estragiudiziale, cioè senza darvi il giuramento e senza le formalità solite et assistenza, non essendovi in Conegliano chi d'ordine”) con cui si dà atto che il Rev.Gabriello Olina sospetta don Gregorio Bressan di Mosnigo di ateismo per non celebrare mai i santi uffici. Il punto di riferimento per il redattore,

fra' Costantino d'Azzaglia inquisitore, e' sempre l'arciprete inquisitore di Castello ,
Venezia.

Fra' Costantino interroga don Gregorio ed egli pure lo sospetta di ateismo: lo stesso
"disse che Spinoza Autore proibito tiene che tutto il mondo sia Dio" e, riferisce
l'inquisitore, " mi pareva che nel profferire queste parole avesse passione di tenere
questa opinione= disse di piu' che la nostra Religione Cattolica e' come le altre,
dilatata per il mondo non per via di miracoli ma per via d'armi=

Lo spessore teologico dei contenuti dell'indagine appare certamente rilevante, come
pure l'allarme espresso dall'Inquisitore nella ricerca della deviazione dai dogmi
religiosi della Chiesa.

In realtà appare sorprendente come nella piccola Mosnigo , il curato potesse
esprimere orientamenti religiosi e filosofici di particolare rilievo , al punto da
sollecitare l'indagine inquisitoriale.

III) Anno 1733 - Atti di inquisizione contro vari sacerdoti.

Atti vari inerenti per esempio supposte proposizioni ereticali e falso dogma a carico
del Sacerdote Giovanni Francesco Frelich di Pieve di Soligo.

III) bis Anno 1733 - Lettera del S.°Ufficio al Vescovo:"Il Padre Inquisitore si astenga dal confessare".

Invito del S.Officio di Roma in data 20 ottobre 1733 al Vescovo Ceneda, affinché,
conformemente alle indicazioni della Chiesa il padre inquisitore locale si astenga dal
confessare.

Si tratta di un opportuno precetto generale, che si riconnette allo specifico ruolo rivestito dall'inquisitore e dai possibili conflitti interiori scaturenti da informazioni acquisite col vincolo della confessione, da un lato per tal motivo non utilizzabili in sede di processuale, dall'altro acquisite al di fuori delle regole approvate dalla procedura inquisitoriale e comunque tali da influenzare la serenità dell'inquisitore.

IV) **Anno 1734 - Atti di inquisizione contro vari sacerdoti.**

Trattasi di atti inerenti per lo più la parrocchia di Ogliano ,retta dal Sacerdote Andrea Armellino, in relazione all'operato di un falso cappellano a nome Nicolo' Grandis che vi celebrava sacramenti regolarmente annotandoli nei registri ecclesiastici, celebrava messa, impartiva battesimo, eucarestia ed estrema unzione ecc.

Sono testimonianze raccolte a carico del predetto falso prelado ,che confermano l'esercizio abusivo del ministero sacerdotale.

Altro carteggio inerisce la condanna e la conseguente consegna al braccio secolare di Andrea Filippo Pini da Belluno , per aver svolto funzione di sacerdote senza aver neppure ricevuto la tonsura in diverse parrocchie e sotto nomi falsi diversi per ben 16 anni.

Il fatto oggettivamente grave impone per ordine del S.Officio la notifica della sentenza a tutti i Vescovi nelle cui parrocchie in cui il falso prete ha esercitato il suo ufficio ,per provvedere in coscienza in relazione alle confessioni invalide impartite.

Avendo il falso prete prestato uffici anche nella parrocchia di Ogliano con il nome di Nicolo' Grandis da Verona ,l'atto viene notificato al Mons.De Luca ,Vescovo di Ceneda nell'aprile del 1736.

Altro carteggio inerisce un matrimonio celebrato il 5.5.1709 dal Pini in Serravalle, il cui atto in copia autentica viene richiesto per istruire l'accusa il 20 settembre 1734.

Il fenomeno era tutt'altro che infrequente per motivazioni diverse: il ruolo rivestito dal curato di campagna era di centrale rilievo nella vita comunitaria, onde sovente soggetti che non avevano potuto dar corso agli studi ecclesiastici ovvero in altri casi veri e propri truffatori usurpavano tali funzioni, esibendo falsi titoli.

La circostanza determinava gravi conseguenze anche in relazione alla somministrazione dei sacramenti.

IV) bis Anno 1734 - Lettera del S.° Ufficio al Vescovo: per lo stampatore di Ceneda.

Il carteggio consistente in tre facciate si riferisce alla richiesta di chiara ed elegante grafia e firmata "come fratello" dal Cardinale responsabile del S. Ufficio in Roma il 30 gennaio 1734 con cui, sulla richiesta del Pre inquisitore della sede di Conegliano, si invita il Vescovo di Ceneda a vigilare sull'operato dello stampatore Matteo Manin Cagnan, che benché avvisato di sottoporre al preventivo giudizio dell'Inquisizione ogni opera da stampare, non prestava obbedienza al precetto.

V) Anno 1745 - Processo c.s. contro il Prete Andrea Cappelletto di Oderzo per proposizioni temerarie, scandalose ed eretiche.

Il processo contro il prete Andrea Cappelletto contemplava una serie di incolpazioni di natura strettamente teologica, riferite alle convinzioni più volte espresse dallo stesso. Il prete infatti affermava testualmente:

a- che i soli precetti di natura obbligano

- b- che la Chiesa non puo' obbligare a peccato morale
- c- che la legge scritta fu una invenzione di Mose' per metter freno al popolo di Israele
- d- che gli ultimi due precetti della legge sono stati aggiunti
- e- che lo Spirito Santo era una astrazione teologica, al pari dei Sacramenti, inventati dalla Chiesa per motivi diversi (per esempio la penitenza era suggerita dalla medecina)
- f- che le leggi della Chiesa erano concordate con i Signori g che non vi poteva essere peccato di senso se non nell'unione contro natura
- h - che addirittura non esisteva ne' Cristo ne' Dio

Il processo, istruito dal Cancelliere Hieronymus in quattordici pagine fittamente manoscritte in paleografia, si articola in un lungo interrogatorio del Cappelletto, che non pare certo ispirato a particolare durezza ma lascia ampio spazio di argomentazione e difesa, nonostante la palese gravità delle accuse .

Il Cappelletto si difende assumendo la semplicità e ruralità delle sue convinzioni, ispirate comunque al rispetto dei precetti fondamentali della Chiesa, lamentando soprattutto d'esser stato frainteso o di essersi scorrettamente espresso a causa delle proprie limitate capacità.

Di estrema modernità invece appaiono i quattro procedimenti di cui al Referato

I - Rubrica XVIII – Busta I – Fascicolo 1 relativa a “processi per stregherie”.

Si tratta di quattro processi , di cui due inerenti furti sacrileghi ,avvenuti rispettivamente il 20 dicembre del 1596 (“sacrilegio commesso nella Villa di Corbanese per parte di alcune persone rubando le sacre particole esistenti nel

Tabernacolo”) e nel corso del 1720 (“furti sacrileghi perpetrati nella Chiesa Cattedrale” vittoriese); il tema appare di particolare attualità , relativamente al fenomeno del satanismo, per i cui riti nefasti ,oggi come allora, vengono sovente rubati oggetti sacri.

Ulteriori due processi invece , collocati cronologicamente tra il 1740 e il 15 settembre del 1742, ineriscono temi tipici della magia popolare quali l’eterna giovinezza (“processo in causa stregherie commesse da due uomini di Fregona , i quali avevano venduto la loro anima al demonio per il corpo di 30 anni”) e le cognizioni e pratiche di magia naturale ad opera di prelato , Mano Manoni da Formeniga.

Di tutti i nove processi citati , celebrati nella Diocesi di Ceneda ed estremamente paradigmatici del fenomeno, di grande interesse anche per la conoscenza storico-religiosa del nostro territorio , verrà svolto uno studio approfondito in apposita monografia, di cui la presente recensione costituisce sintesi informativa.

ARCHIVIO VECCHIO DELLA CURIA VESCOVILE DI CENEDA

DIOCESI DI VITTORIO VENETO

Referato I - Rubrica XV - Busta I – Fascicolo 1 relativa ai “processi per inquisizione al santo Ufficio”

- I) Anno 1731 - Processo d'inquisizione al S.°Ufficio contro il Pre Francesco Romboletto Siciliano dell'Ordine dei Pii Conventuali di S.Francesco, dimorante nel Convento di Conegliano, per sollecitazione ad turpia.
- II) Anno 1731 - Processo c.s. contro il Prete Gregorio Bressan di Mosnigo, accusato di ateismo.
- III) Anno 1733 - Atti di inquisizione contro vari sacerdoti.
- III) bis Anno 1733 - Lettera del S.°Ufficio al Vescovo: "Il Padre Inquisitore si astenga dal confessare".
- IV) Anno 1734 - Atti di inquisizione contro vari sacerdoti.
- IV) bis Anno 1734 - Lettera del S.°Ufficio al Vescovo: per lo stampatore di Ceneda.
- V) Anno 1745 - Processo c.s. contro il Prete Andrea Cappelletto di Oderzo per proposizioni temerarie, scandalose ed eretiche.

Referato I - Rubrica XVIII – Busta I – Fascicolo 1 relativa a “ processi per
stregherie” Fascicolo 23 lett.e “Stregherie – Sacrilegi”.

I) Anno 1596 – 20 dicembre-

Processo in causa di sacrilegio commesso nella Villa di Corbanese per parte di
alcune persone rubando le sacre particole esistenti nel Tabernacolo

II) Anno 1740

Processo in causa stregherie commesse da due uomini di Fregona , i quali avevano
venduto la loro anima al demonio per il corpo di 30 anni

III) Anno 1742 – 15 settembre-

Processo in causa GS. per stregherie commesse da un certo prete Mano Manoni
da Formeniga

IV) Anno 1720

Processo per furti sacrileghi perpetrati nella Chiesa Cattedrale (vittoriese,n.d.r.)